


N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
21					
22					
23					
24					
25					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (*nome e cognome*) _____ (*qualifica e ufficio*)
 _____, certifico che le n. _____ (*_____*) firme, apposte in mia
 presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

_____, il _____

(*timbro e firma*) _____



CERTIFICAZIONE ELETTORALE


Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Il Sindaco
 (o il funzionario delegato) _____

(*timbro e firma*)



PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20-05-2023	VIDIMAZIONE  _____, il _____ _____ <small>Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale</small>
---	---

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO

Art. 1 Definizione

- Ogni lavoratore di cui all'art. 2094 c.c., visto l'art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi l'ora.
- Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all'ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
- La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
- Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
- Ai fini dell'applicazione della presente legge è fatta salva l'applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all'importo del trattamento economico minimo legale.

Art. 2 Meccanismo di rivalutazione

- Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (IPCA).

Art. 3 Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato

- La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
- Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale - identificato secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente legge - che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.

Art. 4 Sanzioni

- Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
 - da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
 - da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
 - da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
- Al datore di lavoro che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l'importo è elevato fino alla metà.

4. In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all'erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all'applicazione della retribuzione di cui all'art. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.

6. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l'art. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 5 Norme transitorie
 1.I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui all'art. 1, sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati). I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare sono trattati per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione della medesima ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e delle norme legislative e regolamentari esistenti in materia. Tale trattamento avviene con le modalità e nei termini indicati nell'informativa completa sul trattamento dei dati personali, consultabile presso il banchetto della raccolta firme e sul sito internet www.unionepopolare.blog, in cui è riportata ogni ulteriore indicazione per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali e di eventuale reclamo al Garante Privacy.

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					